

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GRIANTE
Provincia di Como

ATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'AREA NATATORIA RICOMPRESA NEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DENOMINATO "LIDO DI CADENABBIA".
STAGIONE ESTIVA 2010.

L'anno duemiladieci, il mese di_____ il giorno
_____ nella Casa Comunale,avanti a me dr.ssa
Laura Avitabile, segretario comunale, autorizzato
ex lege a rogare, nell'interesse del Comune, gli
atti in forma pubblica amministrativa, sono
personalmente comparsi:-----

- L'arch. Marcello Dell'Orto, nato a Milano il
02.10.1967, domiciliato per questo atto presso
la sede municipale di Via Brentano n.6, che
qui interviene e stipula in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Griante
(CF/P.IVA: 00486580137), che rappresenta nella
sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
- Il/La Sig./ra _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____ in
Via _____ n. _____, legale

rappresentante della società _____

con sede in _____; -----

I nominati comparenti della cui identità io segretario comunale sono personalmente certo, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 89/1913, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per legge e mi chiedono di ricevere il seguente atto.-----

PREMESSO CHE

- il Comune di Griante a seguito di atto di compravendita del 9 novembre 2005 risulta essere proprietario dell'area denominata "Lido di Cadenabbia" sita in Griante Via Regina n. 8, censita al catasto terreni del predetto Comune al foglio 9 - mappale 1162 - -----
- a seguito di asta pubblica indetta per l'affidamento in concessione della gestione dell'area natatoria ricompresa nel compendio immobiliare denominato "Lido di Cadenabbia" in Via Regina n. 8 costituito da: piscina, spiaggia, cabine, servizi e locali pertinenziali, è risultata aggiudicataria il/la Sig./ra _____ la società _____ con sede in _____ Via _____,

partita IVA_____ nella persona del
legale rappresentante sopra meglio
generalizzato, -----

quanto sopra premesso tra le parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Le parti dichiarano che la premessa
narrativa costituisce parte integrante del presente
contratto.-----

Art. 2. Il Comune di Griante, come sopra
rappresentato dà in concessione a _____
di seguito denominata concessionaria che accetta
nella persona di _____, sopra
meglio generalizzato, l'area natatoria ricompresa
nel compendio immobiliare comunale come sopra
indicato da adibire ad attività stagionale di
stabilimento balneare con annessa sorveglianza così
come previsto dalla normativa vigente e ad attività
di somministrazione di alimenti e bevande nel
rispetto delle attuali leggi e regolamenti
regolamentanti la materia, limitatamente alla
stagione estiva 2010, ovvero fino al 31 ottobre
2010. Si dà atto che la concessionaria ha già
versato il canone offerto € _____(Euro
_____) oltre IVA nella misura del 20%,

presso la Tesoreria Comunale.-----

Art. 3. Stante la particolarità e la naturale attinenza a cui è portato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione, le attività specifiche di struttura ad uso commerciale autorizzate dall'Amministrazione Comunale sono le seguenti:-----

a) attività stagionale di stabilimento balneare con annessa sorveglianza così come previsto dalla normativa vigente e nei limiti di cui alle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti ai controlli. -----

b) attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto e nei limiti di cui alle normative regolamentanti la materia. ---

Art. 4. L'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali autorizzate deve essere compreso tra le ore 05.00 e le ore 02.00.-----

Art. 5. La presente concessione è strettamente personale per cui non può essere ceduta, pena la decadenza della stessa. La gestione dell'esercizio commerciale compete alla concessionaria, alla quale è vietata la sub - concessione e qualsiasi altra forma di gestione diversa da quella più sopra prevista.-----

Art. 6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare porzione dell'area oggetto della concessione (evidenziata nell'allegata planimetria in colore rosso) per manifestazioni proprie. In tal caso l'Ente comunicherà al concessionario, con un preavviso di giorni 15 (quindici), l'intenzione dell'utilizzo dell'area suddetta.

Art. 7. Tutte le autorizzazioni e gli altri eventuali atti occorrenti e necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3) devono essere intestate alla concessionaria, la quale si dichiara edotta del fatto che, considerata la natura del bene oggetto della convenzione, che sottrae il rapporto alla disciplina privatistica esponendola nell'ambito della disciplina pubblicistica, la cessione o affitto dell'azienda non comporterà né il subentro né la prosecuzione nella concessione dell'immobile, che viene esplicitamente escluso.-----

Art. 8. Le spese per la manutenzione ordinaria e tutti gli oneri per l'uso dell'unità concessa sono a carico della concessionaria. S'intendono di ordinaria manutenzione, oltre a quelle previste dall'articolo 1576 del Codice Civile, tutte le

altre riparazioni allo stabile ed agli impianti, alla piscina, al giardino, alle cabine, intese a mantenerli in buono stato di efficienza e decoro secondo la loro destinazione. Sono pure a carico del concessionario, siano esse ordinarie o straordinarie, le spese necessarie per ottenere nulla osta, autorizzazioni, permessi, (Azienda Sanitaria Locale, altro Ente e/o autorità), occorrenti per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3. L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da eventuali ritardi causati dal mancato rilascio di certificazioni occorrenti da parte di altri Enti.-----

Art. 9. Tutte le spese di gestione della struttura sono a carico del concessionario. Le eventuali fatture o cartelle esattoriali intestate al Comune (energia elettrica, fornitura di acqua, Tarsu, ecc...) dovranno essere rimborsate allo stesso Ente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.-----

Art. 10. L'eventuale reintegrazione della sabbia sull'arenile è a carico dell'aggiudicatario così come la cura del verde esistente nonché del manto erboso -----

Art. 11. La concessionaria dovrà adeguatamente assicurarsi contro i rischi derivanti dalle

attività svolte nel compendio in parola e, sia per questi che per i danni verso terzi che, a qualunque titolo derivassero in conseguenza delle attività esercitate nella struttura concessa, terrà sollevato e indenne il Comune concedente.-----

Art. 12. Il Comune concedente non risponde per danni in genere, diretti e indiretti, ad opera di terzi e comunque non risponde per furti ed eventuali danni provocati a mobili, arredi, merci, e documenti.-----

Art. 13. La presente concessione s'intende senz'altro decaduta in caso di cessione parziale o totale del compendio in parola a qualsiasi titolo effettuata dal concessionario. La decadenza potrà invece essere pronunciata dal Comune di Griante:---

- a) in caso di uso dell'immobile diverso da quello fissato dalla presente concessione. --
- b) in caso di omessa manutenzione del compendio edilizio e di tutte le parti ad esso annesse. -----

Prima di pronunciare la decadenza il Comune di Griante notificherà alla concessionaria una diffida con la quale prescriverà un termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove la concessionaria non abbia ottemperato, l'Ente concedente emetterà

provvedimento di decadenza fatti salvi gli altri diritti ad esso competenti, compresi i danni diretti ed indiretti.-----

Art. 14. La concessionaria si obbliga a rispettare e far rispettare le regole di buon vicinato e le disposizioni in materia di orari stabiliti dal Comune così come espressamente indicati al precedente articolo 4.-----

Art. 15. Le tariffe relative allo stabilimento balneare, previamente determinate di comune accordo tra le parti, prima dell'inizio dell'attività dovranno essere ufficializzate in forma scritta al Comune e altresì dovranno essere affisse in maniera ben visibile all'entrata della struttura unitamente agli orari praticati. Alle tariffe d'ingresso e di abbonamento allo stabilimento balneare per i residenti in Griante saranno concesse speciali riduzioni. Saranno esentati dal pagamento dell'ingresso i residenti in Griante minori degli anni 15 (quindici). Il Comune potrà eseguire controlli a mezzo di persone appositamente delegate.-----

Art. 16. Alla scadenza naturale della concessione, ovvero alla scadenza anticipata dovuta a rinuncia o decadenza, l'immobile dato in concessione tornerà

al Comune di Griante senza alcun compenso e/o
indennizzo.-----

Art. 17. A garanzia degli esatti adempimenti degli
obblighi assunti, la Concessionaria costituisce
deposito mediante (.....) in misura
pari a € 20.000,00.- (ventimila/00). che sarà
svincolato al termine della concessione,
successivamente alla definizione di ogni eventuale
pendenza, previa constatazione della condizione di
rilascio dell'unità immobiliare ed all'esatto
adempimento degli obblighi di cui al presente atto.

Art. 18. A tutti gli effetti della presente
convenzione, compresa la notifica di eventuali atti
ed ai fini della competenza giudiziaria, la
concessionaria elegge domicilio presso la sede
municipale sita in Griante Via Brentano n. 6.-----

Art. 19. Tutte le spese inerenti e conseguenti al
presente atto sono a carico dell'aggiudicatario. Il
presente atto sarà sottoposto a registrazione a
tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge perché soggetto ad IVA.-----

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Griante

Il Concessionario

Il Segretario Comunale